REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI ECONOMICHE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Oggetto, definizioni e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 2bis, della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (*Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale))*, i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione, da parte del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Consiglio regionale, del patrocinio gratuito e della compartecipazione economica ad iniziative di particolare valore culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo o ambientale, promosse da soggetti pubblici e privati, che si svolgono all'interno del territorio regionale. È ammessa la concessione del patrocinio gratuito ad iniziative di carattere sportivo. È ammessa la concessione della compartecipazione economica per le iniziative a sostegno dei valori sportivi, nonché della promozione della pratica sportiva, purché non di carattere competitivo.

2. Il patrocinio gratuito e la compartecipazione sono concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio regionale, purché comportino la rappresentatività istituzionale del Consiglio regionale oppure presentino un contenuto strettamente legato alla regione o contribuiscano a valorizzarne e promuoverne l'immagine in campo nazionale o internazionale.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si intendono:
   a) per *compartecipazione*: la somma a carico del Consiglio regionale per la realizzazione di una iniziativa di particolare interesse e rilievo per la regione. Tale somma è erogabile, a titolo di compartecipazione alle spese, solo previa rendicontazione delle stesse da parte del beneficiario. La concessione della compartecipazione comporta l'obbligo, per l'iniziativa di cui trattasi, dell'esibizione del logo del Consiglio regionale, in posizione graficamente visibile, su tutto il materiale promozionale e pubblicitario prodotto ed è accordata secondo le disposizioni contenute nel Capo II del presente Regolamento;
   b) per concessione del *patrocinio gratuito*: il riconoscimento con il quale il Consiglio regionale esprime il proprio apprezzamento per un'iniziativa di particolare interesse e rilievo per la regione. La concessione del patrocinio gratuito, consistente nella dicitura “con il patrocinio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta”, è accordata secondo le disposizioni contenute nel Capo III del presente Regolamento.

4. Requisito essenziale per l'ottenimento della compartecipazione economica e del patrocinio gratuito del Consiglio regionale è l'assenza di barriere architettoniche nel luogo di svolgimento dell'iniziativa, fatta eccezione per gli eventi che per loro natura o caratteristica si svolgono in luoghi con accessibilità limitata. In caso di iniziative che comprendono più eventi, la maggior parte di essi oppure l'evento principale devono essere realizzati in luoghi accessibili.

ARTICOLO 2
Beneficiari

1. Il patrocinio gratuito e la compartecipazione sono concessi a:
   a) Comuni, Unités des Communes ed altri enti pubblici;
   b) Università della Valle d'Aosta;
   c) enti, associazioni, comitati, istituzioni, fondazioni ed altre organizzazioni private che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, ovvero per natura giuridica, non perseguano scopi di lucro, aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta.

2. Non sono titolati a presentare domanda di patrocinio gratuito o di compartecipazione:
   a) i partiti e i movimenti politici;
   b) i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente;
   c) le società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice civile.

3. Gli enti strumentali, controllati o partecipati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, possono presentare esclusivamente domanda di patrocinio gratuito.

4. Nell'anno di riferimento, ciascun soggetto può presentare istanza per la concessione di compartecipazione economica per una sola iniziativa o progetto specifici e chiaramente identificati. La stessa iniziativa o progetto non possono essere proposti da due soggetti diversi e non possono essere proposti sia al Consiglio regionale sia alla Presidenza della Regione, agli Assessorati regionali competenti o all'Office Régional du Tourisme, fatta eccezione per le domande escluse da questi ultimi, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

5. Le domande di compartecipazione economica non ammesse per mancanza di fondi nel periodo di riferimento possono essere ripresentate nel corso dello stesso anno. Le domande non ammesse per il mancato raggiungimento del punteggio minimo non possono essere ripresentate nel corso dello stesso anno.

6. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio gratuito o con la compartecipazione del Consiglio regionale e a coinvolgere, in occasione di eventuali conferenze stampa, presentazioni o altre attività promozionali concernenti l'iniziativa, la Presidenza del Consiglio regionale.

CAPO II
COMPARTECIPAZIONI

ARTICOLO 3
Compartecipazione

1. La compartecipazione economica non può essere concessa per iniziative di carattere esclusivamente commerciale.

2. La compartecipazione è concessa esclusivamente per attività diverse da quelle ordinarie di funzionamento degli stessi soggetti richiedenti.

3. La compartecipazione non può essere concessa se l'iniziativa per la quale è richiesta si è già svolta al momento della presentazione della domanda.

4. La compartecipazione può essere liquidata solo previa presentazione della rendicontazione, nella forma della dichiarazione di atto di notorietà, di tutte le entrate, comprensive dell'indicazione degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati, e di tutte le spese ammissibili e non ammissibili sostenute per la realizzazione dell'iniziativa da parte del beneficiario, dalla quale risulti un disavanzo. L'importo della compartecipazione non può essere superiore a 20.000 euro e non potrà comunque superare il disavanzo risultante dal preventivo presentato.

5. L'entità della compartecipazione economica è fissata in una misura percentuale che può variare dal 50 per cento al 90 per cento delle spese ammissibili, a seconda del punteggio attribuito in base ai criteri di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 1bis, nonché sulla base delle fasce percentuali di cui all'Allegato 2.

6. In caso di concessione di compartecipazione economica a Comuni, Unités des Communes o pro loco l'importo può variare dal 30 per cento al 50 per cento delle spese ammissibili, a seconda del punteggio attribuito in base ai criteri di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 1bis, nonché sulla base delle fasce percentuali di cui all'Allegato 3.

7. Il soggetto richiedente si deve impegnare a svolgere l'evento anche in caso di concessione da parte del Consiglio regionale di una compartecipazione economica minima, pari al 50 per cento delle spese ammissibili oppure al 30 per cento in caso di Comuni, Unités des Communes o pro loco, pena l'irricevibilità di successive istanze per un periodo di un anno, ad eccezione del caso in cui non sia stato possibile organizzare l'evento per cause non imputabili al soggetto stesso.

8. La compartecipazione non comporta alcuna responsabilità in capo al Consiglio regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative. Il Consiglio regionale resta altresì estraneo a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e i soggetti terzi.

9. Il Consiglio regionale assicura, se richiesto, il proprio sostegno attraverso la comunicazione istituzionale delle iniziative ammesse a compartecipazione economica.

ARTICOLO 4
Domande di compartecipazione

1. Le domande di compartecipazione, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono presentate al Consiglio regionale sulla base del modello di cui all'Allegato A, rinvenibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".

2. Le domande di cui al comma 1 sono trasmesse per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo *consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it* oppure consegnate a mano presso l'archivio del Consiglio regionale, Piazza Deffeyes 1, primo piano, Aosta. Non sono accettate domande compilate a mano.

3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (*Disciplina dell'imposta di bollo*), sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvo i casi di esenzione, la marca da bollo. Per le domande trasmesse per via telematica, l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale.

4. La domanda deve indicare:
   a) i dati del soggetto richiedente (Allegato A/1);
   b) la descrizione dell'iniziativa che dia conto della valenza culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa o ambientale della stessa e con la specifica del carattere, delle finalità, dei tempi, del luogo e dei modi di realizzazione, nonché dei soggetti pubblici e privati coinvolti (Allegato A/2).

5. La domanda è corredata:
   a) dalla dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che il soggetto promotore dell'iniziativa è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza, che non persegue fini di lucro, e con la quale si assume ogni tipo di responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa sollevando il Consiglio regionale (Allegato A);
   b) dal preventivo dettagliato di spesa dell'iniziativa, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indicante in modo analitico tutte le voci di spesa ammissibili e le eventuali voci di entrata, le spese coperte da contributi o agevolazioni da parte di soggetti pubblici o privati, precisandone la natura e l'entità (Allegato A/3);
   c) dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente;
   d) dalla copia dello statuto o dell'atto costitutivo vigente redatto nelle forme previste dalla legge o, in caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite e il nominativo del legale rappresentante;
   e) dall'elenco dei soci aggiornato alla data di presentazione della domanda;
   f) dall'indicazione di un conto corrente intestato all'associazione.

6. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

7. I termini di cui al comma 6 sono sospesi in caso di fine della legislatura o di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

8. Le domande sono inoltrate per l'istruttoria alla struttura organizzativa Affari generali, Ufficio Attività culturali e Cerimoniale del Consiglio regionale, di seguito denominata struttura competente.

9. È possibile concedere la compartecipazione, in casi eccezionali, per esempio per eventi non programmabili o di nuova istituzione e realizzazione, la cui domanda sia giunta oltre i termini di cui al comma 6, purché la compartecipazione riguardi iniziative ancora da svolgersi e la domanda pervenga in data antecedente alla valutazione da parte della Commissione di cui all'articolo 5, comma 3. In tal caso, il soggetto richiedente deve indicare la motivazione del ritardo.

10. Eventuali variazioni degli elementi indicati nella domanda di cui ai commi 4 e 5, devono essere immediatamente comunicate alla struttura competente.

11. Per le comunicazioni con i beneficiari è prevalentemente utilizzata la posta elettronica certificata.

12. Non sono ammesse le domande nel cui preventivo risulteranno spese ammissibili per un totale pari o inferiore a euro 2.000,00.

ARTICOLO 5
Istruttoria delle domande

1. La struttura competente verifica la conformità delle domande pervenute ai requisiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, accerta la completezza della documentazione allegata e verifica l'ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 2, delle singole voci di spesa.

2. Le domande carenti, in tutto o in parte, della documentazione richiesta devono essere regolarizzate entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta della struttura competente, a pena di inammissibilità.

3. Alla scadenza di ogni termine di cui all'articolo 4, comma 6, una Commissione composta dal dirigente della struttura competente e da altri due dirigenti del Consiglio regionale, valuta le domande pervenute attribuendo i punteggi sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1.

ARTICOLO 6
Concessione della compartecipazione

1. L'Ufficio di Presidenza, sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione di cui all'articolo 5 comma 3, e dopo aver stabilito i punteggi di cui all'Allegato 1bis, concede la compartecipazione decidendone la percentuale in base a quanto stabilito negli Allegati 2 e 3 e prenota la spesa per ciascun periodo di cui all'articolo 4, comma 6.

2. Le domande che non raggiungono il punteggio minimo di 15 punti, in applicazione dei criteri di cui agli Allegati 1 e 1bis, non saranno ammesse a compartecipazione. In tal caso, l'Ufficio di Presidenza può comunque concedere il patrocinio gratuito, sempre che ne sussistano i requisiti.

3. L'esito della domanda di compartecipazione è comunicato al soggetto richiedente entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 4, comma 6.

4. A seguito della concessione della compartecipazione, la struttura competente invia al soggetto beneficiario il logo del Consiglio regionale con l'obbligo di esibirlo, in posizione graficamente visibile, su tutto il materiale promozionale e pubblicitario prodotto, preventivamente visionato e approvato dalla struttura competente.

5. In caso di utilizzo indebito del logo, l'Ufficio di Presidenza valuta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.

ARTICOLO 7
Rendicontazione ed erogazione della compartecipazione

1. Entro novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa, o comunque non oltre il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata concessa la compartecipazione per

le iniziative che si sono svolte nei mesi di novembre e dicembre, il soggetto beneficiario deve presentare alla struttura competente, a firma del legale rappresentante:

a) la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale promozionale prodotto e l'elenco dei soci aggiornato alla data di presentazione della rendicontazione (Allegato B);
b) il rendiconto finanziario, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutte le entrate, comprensivo degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati, e di tutte le spese ammissibili e non ammissibili sostenute per la realizzazione dell'iniziativa. Il rendiconto deve essere coerente con il preventivo dettagliato di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b) (Allegato B/1);
c) la dichiarazione di essere soggetto o non soggetto alla ritenuta d'acconto del 4 per cento di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*) (Allegato B/2).

2. Non sono ammesse a compartecipazione:
   a) le spese di gestione dell'associazione o ente promotore, quali spese generali, telefoniche, di personale e per uso di attrezzature d'ufficio;
   b) le spese per l'acquisto di beni e servizi durevoli;
   c) le spese per altri beni e servizi non funzionali alla manifestazione;
   d) le spese sia per la stampa di libri, opuscoli, altre pubblicazioni, sia per altri materiali multimediali destinati alla vendita;
   e) le spese per rinfreschi e altri momenti conviviali;
   f) le spese per pranzi e cene;
   g) le spese derivanti da fatture o note emesse dall'Associazione/ente richiedente o dai suoi soci;
   h) le spese per comunicazione, pubblicità e promozione che superino il 20% del totale delle spese ammissibili, salvo il caso in cui l'evento sia prevalentemente di carattere comunicativo-divulgativo;
   i) le spese relative all'utilizzo di strutture in gestione, in concessione o in godimento a qualsiasi titolo al soggetto richiedente.

3. Le spese ammissibili indicate in fase di rendicontazione non potranno essere inferiori a euro 2.000.

4. Il dirigente della struttura competente provvede all'adozione dell'atto di impegno della compartecipazione sulla base della percentuale stabilita e dell'importo massimo indicato nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, nei limiti del disavanzo risultante dal rendiconto.

5. La somma a titolo di compartecipazione è erogata in un'unica soluzione sulla base del rendiconto di cui al comma 1, lettera b).

ARTICOLO 8
Revoca o rideterminazione della compartecipazione

1. L'Ufficio di Presidenza dispone la revoca della compartecipazione nei seguenti casi:
   a) mancata realizzazione dell'iniziativa;
   b) rinuncia da parte del richiedente;
   c) modifica sostanziale dell'iniziativa che ne altera le caratteristiche;
   d) dal consuntivo risulta una riduzione superiore al 50% rispetto al preventivo;

e) mancata o parziale presentazione, non debitamente giustificata, della documentazione di cui all'articolo 7 nei termini previsti al medesimo articolo 7, comma 1, o della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 10;
f) inosservanza delle modalità concordate ai sensi degli articoli 2, comma 6, e 6, comma 4;
g) realizzazione dell'iniziativa in un esercizio finanziario diverso da quello a carico del quale deve essere posta la compartecipazione;
h) utilizzazione dell'importo concesso a titolo di compartecipazione per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso;
i) falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda di compartecipazione o nella rendicontazione o nei documenti prodotti;
j) modifica non giustificata della data di svolgimento dell'iniziativa che comporta lo slittamento in un altro periodo di riferimento dello stesso anno.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il soggetto richiedente non potrà presentare istanze per il periodo di un anno, ad eccezione del caso in cui non sia stato possibile organizzare l'iniziativa per cause non imputabili al soggetto stesso.

3. Nel caso in cui dal rendiconto risultino spese ammissibili inferiori a quelle presentate in fase di preventivo e sulle quali è stata calcolata la percentuale, si procede d'ufficio alla rideterminazione proporzionale della compartecipazione stessa, applicando la percentuale stabilita dall'Ufficio di Presidenza.

4. Nel caso in cui dal rendiconto risultino spese ammissibili superiori a quelle presentate in fase di preventivo, l'importo della compartecipazione economica non potrà comunque superare quello massimo indicato nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

5. Nel caso in cui sia realizzata solo una parte dell'iniziativa l'Ufficio di Presidenza e la Commissione di cui all'articolo 5, comma 3, possono rivalutare la domanda e rideterminare la compartecipazione.

6. La compartecipazione non è erogata nel caso in cui dal rendiconto finanziario risulti un avanzo.

ARTICOLO 9
Divieto di cumulo dei contributi

1. La somma concessa dall'Ufficio di Presidenza a titolo di compartecipazione non è cumulabile con altri contributi erogati dalla Presidenza della Regione, dagli Assessorati regionali competenti o dall'Office Régional du Tourisme per la medesima iniziativa o progetto.

ARTICOLO 10
Verifiche e controlli

1. La struttura competente effettua, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità, verifiche e controlli sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La verifica a campione della dichiarazione recante il rendiconto finanziario di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è effettuata prima della liquidazione dell'importo concesso a titolo di compartecipazione. In tal caso, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, entro dieci giorni dalla richiesta, i giustificativi delle spese ammissibili e di tutte le entrate (tranne quelle

derivanti da soggetti pubblici), nonché le quietanze sulle spese ammissibili per un importo almeno pari all'ammontare della compartecipazione così come determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 4. La mancanza o incompletezza della quietanza comporta l'esclusione del giustificativo di spesa. Sono ammessi gli scontrini fiscali purché recanti l'indicazione puntuale dei beni acquistati. Non sono quindi ammessi scontrini non fiscali o privi di indicazione. Non sono ammesse altresì le attestazioni di pagamento in contanti o altre modalità non tracciabili. I giustificativi di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario e chiaramente riferibili all'esecuzione dell'evento o del progetto, sia per la data di effettuazione sia per congruità di tipologia e quantità.

3. Nel caso in cui, ai fini della verifica, sia necessario acquisire ulteriore documentazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentarla entro dieci giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 11
Eventi di particolare rilievo

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, all'articolo 5, comma 3, all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 9, comma 1, non si applicano per i seguenti eventi:
   a) eventi di rilievo nazionale e internazionale, anche di natura sportiva competitiva, che valorizzino in modo particolare l'immagine della regione;
   b) eventi tradizionali di particolare interesse e coinvolgimento per la regione;
   c) altri eventi, anche di natura sportiva competitiva, di particolare interesse e coinvolgimento per la regione.

2. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per gli eventi di cui al comma 1, la domanda deve essere presentata almeno quindici giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa.

3. L'Ufficio di Presidenza, in seguito all'istruttoria effettuata dalla struttura competente, con propria deliberazione concede la compartecipazione economica prenotando la relativa spesa, nei limiti dell'importo massimo di euro 20.000. Tale limite potrà essere superato in casi eccezionali qualora l'Ufficio di Presidenza ritenga opportuno valorizzare maggiormente l'evento.

CAPO III
PATROCINIO GRATUITO

ARTICOLO 12
Richiesta del patrocinio gratuito

1. La concessione del patrocinio gratuito del Consiglio regionale:
   a) è di esclusiva competenza dell'Ufficio di Presidenza;
   b) è accordata a soggetti che non abbiano fini di lucro;
   c) non può essere accordata in via permanente;
   d) non comporta oneri a carico del Consiglio regionale o benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente;
   e) non comporta alcuna responsabilità in capo al Consiglio regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative. Il Consiglio regionale resta altresì estraneo a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e i soggetti terzi.

2. Il patrocinio gratuito può essere concesso per iniziative culturali, artistiche, scientifiche, sociali, educative, sportive o ambientali, di particolare interesse e rilievo per la regione, promosse dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Il patrocinio gratuito non può essere concesso nel periodo in cui vige il divieto di comunicazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 28/2000, da osservare in periodo di campagna elettorale.

ARTICOLO 13
Presentazione delle domande

1. Le domande di patrocinio gratuito, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono presentate sono presentate al Consiglio regionale sulla base del modello di cui all'Allegato C, rinvenibile sul sito istituzionale del Consiglio nella sezione "Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".

2. Le domande di cui al comma 1 sono trasmesse per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo *consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it,* oppure consegnate a mano presso l'archivio del Consiglio regionale, Piazza Deffeyes 1, primo piano, Aosta. Non sono accettate domande compilate a mano.

3. Le domande devono essere presentate almeno trenta giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio gratuito.

4. Le domande sono inoltrate per l'istruttoria alla struttura competente.

5. L'Ufficio di Presidenza può concedere, in casi eccezionali, per esempio per eventi non programmabili o di nuova istituzione e realizzazione, il patrocinio gratuito per iniziative ancora da svolgersi le cui richieste siano giunte oltre i termini di cui al comma 3. In tal caso il soggetto richiedente deve indicare la motivazione del ritardo.

6. La domanda deve indicare:
   a) i dati identificativi del soggetto richiedente (Allegato C1);
   b) la descrizione dell'iniziativa per la quale è richiesto il patrocinio gratuito e la partecipazione economica o gratuita di altri soggetti pubblici e privati (Allegato C2).

7. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente e una copia dell'atto costitutivo o statuto.

8. Eventuali variazioni degli elementi indicati nella domanda di cui ai commi 6 e 7, devono essere immediatamente comunicate alla struttura competente.

9. Per le comunicazioni con i beneficiari è prevalentemente utilizzata la posta elettronica certificata.

ARTICOLO 14
Istruttoria delle domande

1. La struttura competente verifica la conformità delle domande pervenute ai requisiti di cui agli articoli 1, 2, 12 e 13, accerta la completezza della documentazione allegata e verifica l'ammissibilità delle medesime.

2. Le domande carenti, in tutto o in parte, della documentazione richiesta devono essere regolarizzate entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta della struttura competente, a pena di inammissibilità.

3. La struttura competente sottopone periodicamente all'Ufficio di Presidenza una relazione in ordine alle richieste di patrocinio gratuito pervenute, segnalando le cause di inammissibilità delle stesse.

ARTICOLO 15
Concessione del patrocinio gratuito

1. L'Ufficio di Presidenza, sulla base dell'istruttoria della struttura competente, delibera la concessione del patrocinio gratuito.

2. A seguito della concessione del patrocinio gratuito, la struttura competente invia al soggetto beneficiario il logo del Consiglio regionale con l'obbligo di esibirlo, in posizione graficamente visibile, su tutto il materiale promozionale e pubblicitario prodotto, preventivamente visionato e approvato dalla struttura competente, con la dicitura "con il patrocinio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta".

3. In caso di utilizzo indebito del logo, l'Ufficio di Presidenza valuta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.

4. L'esito della domanda di patrocinio gratuito è comunicato al soggetto richiedente entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.

5. Il Consiglio regionale assicura, se richiesto, il proprio sostegno attraverso la comunicazione istituzionale delle iniziative a cui è concesso il patrocinio gratuito.

ARTICOLO 16
Revoca del patrocinio gratuito

1. L'Ufficio di Presidenza dispone la revoca del patrocinio in caso di inosservanza delle modalità concordate ai sensi degli articoli 2, comma 6, e 15, comma 2.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 17
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di cui al presente Regolamento in materia di concessione di patrocini e compartecipazioni economiche e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

ARTICOLO 18
Efficacia

1. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e dell'articolo 26 del d.lgs. 33/2013 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Il presente Regolamento è altresì pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione "Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" ai sensi dell'articolo 26 del d. lgs. 33/2013.

3. Il Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 92 dell'8 novembre 2022 continua ad essere applicato alle istanze di compartecipazione già presentate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ALLEGATO 1) CRITERI			
CRITERI	**VALUTAZIONE**	**PUNTEGGIO**	**TOTALE**
Rilevanza sotto il profilo culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo e ambientale	Inesistente	0	Max 5
	Scarsa	1	
	Sufficiente	2	
	Discreta	3	
	Buona	4	
	Elevata	5	
Completezza e chiarezza descrittiva del progetto/dell'iniziativa	Inesistente	0	Max 5
	Scarsa	1	
	Sufficiente	2	
	Discreta	3	
	Buona	4	
	Elevata	5	
Ricaduta sul territorio (in termini economici o di valorizzazione del territorio)	Inesistente	0	Max 5
	Scarsa	1	
	Sufficiente	2	
	Discreta	3	
	Buona	4	
	Elevata	5	
Rilevanza territoriale	Comunale	1	Max 4
	Regionale	2	
	Nazionale	3	
	Internazionale	4	
Adeguatezza e coerenza del quadro economico	Inesistente	0	Max 5
	Scarsa	1	
	Sufficiente	2	
	Discreta	3	
	Buona	4	
	Elevata	5	
Coinvolgimento economico dei soggetti del territorio (enti pubblici o privati)	Inesistente	0	Max 5
	Scarsa	1	
	Sufficiente	2	
	Discreta	3	
	Buona	4	
	Elevata	5	
TOTALE			**29**

ALLEGATO 1)BIS CRITERI

CRITERI	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	TOTALE
Valorizzazione dell'identità valdostana	Inesistente	0	Max 10
	Sufficiente	2	
	Discreta	5	
	Buona	8	
	Elevata	10	
Impatto dell'iniziativa sull'immagine del Consiglio regionale	Inesistente	0	Max 10
	Sufficiente	2	
	Discreta	5	
	Buona	8	
	Elevata	10	
TOTALE			**20**

ALLEGATO 2) FASCE E PERCENTUALI	
FASCIA DI PUNTEGGIO	**PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE**
DA 0 A 14 PUNTI	**nessun contributo**
DA 15 A 21 PUNTI	**50% DELLE SPESE AMMISSIBILI FINO A UN MASSIMO DI EURO 5.000**
DA 22 A 25 PUNTI	**60% DELLE SPESE AMMISSIBILI FINO A UN MASSIMO DI EURO 7.500**
DA 26 A 29 PUNTI	**70% DELLE SPESE AMMISSIBILI FINO A UN MASSIMO DI EURO 10.000**
DA 30 A 40 PUNTI	**80% DELLE SPESE AMMISSIBILI FINO A UN MASSIMO DI EURO 15.000**
DA 41 A 49 PUNTI	**90% DELLE SPESE AMMISSIBILI FINO A UN MASSIMO DI EURO 20.000**

ALLEGATO 3) FASCE E PERCENTUALI

COMUNI, UNITES DES COMMUNES, PRO LOCO

FASCIA DI PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE
DA 0 A 14 PUNTI	NESSUN CONTRIBUTO
DA 15 A 25 PUNTI	30% DELLE SPESE AMMISSIBILI FINO A UN MASSIMO DI EURO 5.000
DA 26 A 35 PUNTI	40% DELLE SPESE AMMISSIBILI FINO A UN MASSIMO DI EURO 10.000
DA 36 A 49 PUNTI	50% DELLE SPESE AMMISSIBILI FINO A UN MASSIMO DI EURO 20.000